

FAQ aggiornate al 20/08/2008

Definizione e Classificazione dei rifiuti

- **Le terre e rocce da scavo sono rifiuti?**

L'art. 186 del D.Lgs 152/2006 nella nuova versione modificata dal D.Lgs. n.4 del gennaio 2008, stabilisce che "le terre e rocce da scavo non ricadano nel campo dei rifiuti solo nel caso in cui siano gestite secondo determinate procedure.

Nella attuale versione dell'art. 186 del D.lgs n. 152/2006 lo svincolo delle terre e rocce dalla disciplina dei rifiuti è competenza dell'Ente che autorizza l'opera associata allo scavo (non dell'ente che autorizza il ripristino come prevedeva la versione precedente). La sussistenza dei requisiti per l'utilizzo delle terre e rocce ottenute quali sottoprodotti deve risultare da apposito progetto/documento che dimostri il rispetto delle condizioni previste dal comma 1) del citato art. 186 e contenga i tempi per depositi in attesa di riutilizzo, da sottoporre all'amministrazione che autorizza l'opera di origine del materiale, che può essere uno dei seguenti casi:

- procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o rilascio dell'AIA;
- dall'ente competente al rilascio del permesso a costruire o a valutare la denuncia di inizio attività
- ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso a costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti per lo svincolo devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera sottoscritto dal progettista.

Ai fini dell'esclusione dalla normativa in materia di rifiuti, l'interessato dovrà integrare le suddette domande con un elaborato (scarica il modulo alla sezione modulistica) da cui risulti il bilancio terre e ne sia evidenziato l'effettivo futuro utilizzo.

Le terre da scavo per le quali al momento della produzione non risulti perfezionata la suddetta procedura, ovvero si determinino superamenti dei limiti riportati nella tab. 1 con riferimento alla destinazione d'uso del sito del titolo V parte IV del D.lgs n. 152/2006, sono da considerarsi rifiuti a tutti gli effetti. In tale ipotesi il loro stoccaggio e successivo eventuale riutilizzo è soggetto alle condizioni della vigente normativa in materia.

Rigenerazione di cartucce toner è un'attività di recupero rifiuti?

Le operazioni di ritiro cartucce esaurite, rigenerazione e successiva vendita delle cartucce recuperate individuano un'attività di recupero descritta al punto 13.20 del D.M. 5 febbraio 1998 e pertanto sottoposta alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 e 215 del D.Lgs. 152/06.

L'unico caso in cui non si configura un'attività di smaltimento e recupero è quello di ritiro in conto lavorazione di cartucce esaurite con lo scopo della rigenerazione e la successiva restituzione allo stesso soggetto che le ha conferite. Va da sé che la percentuale di materiale scartato ed avviato a smaltimento da parte del soggetto che effettua il recupero deve essere "minimale" nei confronti del recuperato.

le cartucce esaurite di toner possono essere classificate come:

- rifiuto destinato a smaltimento qualora si sappia a priori che non possono essere recuperabili (per natura, deterioramento o qualunque altro motivo che ne renda impossibile il recupero);
- rifiuto recuperabile qualora, per loro caratteristica di produzione, possano essere avviate a recupero per il loro riempimento con nuovo toner, nastro, ecc e reimmesse sul mercato;
- merce in conto lavorazione qualora, in base a specifici contratti di manutenzione, la ditta fornitrice provveda al ritiro delle cartucce esauste, al loro ripristino e alla riconsegna (purchè siano le medesime cartucce ritirate) all'utente per un nuovo utilizzo.

Nel primo caso il produttore dovrà provvedere a stoccare (deposito temporaneo art. 183 lettera m del D.Lgs. 152/06, cfr. limiti temporali e di quantitativo) il rifiuto prodotto presso il proprio ufficio e poi consegnarlo, tramite trasportatore, iscritto ad apposito Albo, a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa, per lo smaltimento in appositi impianti; il rifiuto viaggia con il formulario (da compilarsi a carico del produttore, trasportatore o destinatario); la responsabilità del produttore cessa al momento che questo torna in possesso della quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario del rifiuto.

Nel secondo caso il produttore dovrà provvedere a stoccare sempre secondo le modalità del deposito temporaneo il rifiuto prodotto presso il proprio ufficio e poi consegnarlo, tramite trasportatore iscritto all'Albo, a ditta autorizzata o iscritta presso il registro provinciale istituito ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, o attuale Albo Gestori Ambientali ai sensi degli artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06, per il recupero in appositi impianti; come per il precedente punto, il rifiuto destinato a recupero viaggia con il formulario e la responsabilità del produttore cessa al momento dell'acquisizione della quarta copia del formulario controfirmata dal destinatario.

Nel terzo caso la merce viaggia con bolla e il produttore dovrà verificare che il materiale rigenerato sia il medesimo affidato alla ditta per il ripristino; non è consentita dalla vigente normativa in assenza delle previste autorizzazioni prendere in carico come conto lavorazione tutte le cartucce esaurite prodotte da una ditta, provvedendo a smaltire quelle non recuperabili. Il produttore non ha l'obbligo della tenuta del registro per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti mentre deve provvedere alla registrazione per gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti; dovranno, comunque essere conservate per 5 anni le copie dei formulari per gli eventuali controlli

E per quanto riguarda le resine a scambio ionico?

una resina esausta, anche se rigenerabile, è comunque un materiale inutilizzabile fino al trattamento di rigenerazione e pertanto classificabile come rifiuto.. La rigenerazione delle resine a scambio ionico è prassi abituale del loro uso e può dar luogo a produzione di rifiuto qualora i reflui provenienti da questa operazioni debbano essere smaltiti presso idonei impianti. Nel caso si tratti di rigenerazione fuori sede delle resine presso appositi impianti in conto terzi, occorre, a nostro avviso, distinguere fra manutenzione dell'impianto o servizio di smaltimento e/o recupero, pertanto, qualora si stabilisca un contratto di manutenzione in base al quale il fornitore dell'impianto ne curi anche la manutenzione con il periodico ricambio delle resine e restituzione al medesimo soggetto, queste ultime possono ritenersi escluse dalla normativa sui rifiuti. Qualora invece una qualunque ditta provveda a raccogliere resine esauste, indipendentemente da qualunque contratto di manutenzione, anche se con lo scopo di rigenerare dette resine, si entra a pieno titolo nella normativa sui rifiuti e relativo trattamento ai fini del successivo recupero e/o smaltimento.

Come si fa per attribuire un codice CER ad un rifiuto?

- le modalità di attribuzione del CER ad un determinato rifiuto e conseguentemente la sua classificazione come pericoloso ovvero non pericoloso sono individuate nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9.4.2002.
- Con l'ultima modifica del catalogo europeo, introdotta dalla Decisione della Commissione Europea 2000/532 e successive modifiche, è stata nuovamente prevista la necessità di controllo analitico per

determinate tipologie "...contenenti sostanze pericolose" e per i rifiuti individuati da codice cosiddetto "a specchio".Al di fuori dei suddetti casi la norma non rileva tale obbligo per l'attribuzione del CER.

- Diverso e' il caso in cui il produttore, in quanto soggetto responsabile del rifiuto fino allo smaltimento o recupero dello stesso, ritenga di dover accertare analiticamente le sostanze contenute nel rifiuto stesso anche ai fini della corretta individuazione dell'impianto finale.

Registro di carico e scarico

- **Sussiste l'obbligo di registro per i rifiuti provenienti dalle demolizioni o dallo scavo ?**
 - i produttori sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei rifiuti non pericolosi che si originano nell'ambito dell'attività di demolizione, costruzione e scavo, compresi quelli derivanti dal rifacimento del manto stradale, anche se relativi a tipologie diverse da quelle classificabili con CER 170107.
 - Il terreno proveniente da bonifica, anche se identificato con codice del capitolo 17 del catalogo europeo, non può essere ricompreso tra le suddette fattispecie in quanto non configurabile come rifiuto derivante ne' da attività di scavo ne' da demolizione.
 - per il produttore sussiste sempre l'obbligo di registrazione in presenza di rifiuti classificati pericolosi, compresi pertanto i materiali di scavo.
- **Le aziende che effettuano operazioni di recupero rifiuti, devono registrare sul Registro di carico e scarico anche le Materie Prime Seconde o i prodotti ottenuti da tale attività?**

Trattandosi di registro di carico e scarico, la sua corretta tenuta presuppone che debbano essere effettuate sia le operazioni di carico dei rifiuti prodotti, trasportati o in ingresso all'impianto sia le relative operazioni di scarico indicanti le successive destinazioni del rifiuto, in modo tale da permettere all'autorità di controllo la verifica di tutto il percorso compiuto dal rifiuto, nonché la corrispondenza tra i rifiuti effettivamente presenti nell'impianto in fase di stoccaggio e quelli registrati in carico.

Nel caso specifico di impianti di recupero, si ritiene che le materie prime seconde o prodotti ottenuti non debbano essere annotati sul registro suddetto, né, dal momento in cui non trattasi più di rifiuti, debbano essere trasportati con formulario di identificazione; risulta invece opportuno individuare quale fase di scarico l'avvio degli stessi alle operazioni di recupero, riportando tra le annotazioni il tipo di recupero effettuato e specificando che, da tali operazioni, avranno origine materie prime seconde o prodotti.

- **E' possibile tenere due registri?**

Nessuna disposizione vieta la tenuta di più registri di carico e scarico (ad esempio uno per i rifiuti prodotti e uno per quelli accettati da terzi e destinati al recupero, oppure uno per ogni tipo di attività svolta nello stesso impianto), nel caso in cui ciò renda più agevole la gestione del registro stesso, purché conformi al modello unico previsto dalla vigente normativa (art. 190 del D.Lgs. 152/06).

- **In riferimento a quanto espresso nell'art.190 del D.Lgs. 152/06 comma 1 punto C qual è la giusta interpretazione della parola transazione al fine di stabilire i tempi previsti per la compilazione del registro di carico e scarico mod. B del DM 148/98 ?**

La Circolare Ministeriale 4 agosto '98 precisa, al punto J che "il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia fotostatica del formulario". La

registrazione dell'operazione va effettuata entro una settimana dalla "transazione relativa" definita dal Dizionario della lingua italiana "Zanichelli" come operazione commerciale di compravendita, accomodamento, compromesso. Tutto ciò premesso, è parere della scrivente amministrazione che la settimana a disposizione per la registrazione inizi con l'emissione del formulario da parte del produttore del rifiuto la cui data dovrà essere desunta dalla copia fotostatica di cui alla Circolare Ministeriale esplicativa e che il produttore dovrà trasmettere tempestivamente all'intermediario.

Formulari di trasporto

- **Nel caso non si disponga di un sistema di pesa, è sufficiente barrare sul formulario di trasporto rifiuti la casella "peso da verificarsi a destino"?**

Al punto t) della circolare esplicativa 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 viene specificato che deve essere sempre indicata la quantità dei rifiuti trasportati.

Nel caso in cui quindi non si disponga di un sistema di pesa o qualora ricorrano condizioni per cui si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità di rifiuti in partenza e quelle di destinazione, risulta comunque necessario indicare nel formulario un peso (anche stimato) e contrassegnare contestualmente la casella "peso da verificarsi a destino"

E' invece necessario che un impianto di gestione rifiuti, che effettui anche solo attività di messa in riserva R13, provveda alla pesatura dei rifiuti in ingresso (dispositivo di pesa o accesso a pesa pubblica)

- **E' obbligatorio segnare nel formulario di accompagnamento rifiuti la ragione sociale dell'intermediario?**

Dal momento che né il D.M. 145/98, che riporta il modello di formulario approvato, né la relativa circolare esplicativa sulla compilazione di registro e formulario del 4/8/1998 danno indicazioni in merito, diversamente a quanto accade per il registro di carico e scarico, si ritiene che tale obbligo non sussista.

Laddove tuttavia il compilatore del formulario preferisca indicare anche la ragione sociale dell'intermediario, in mancanza di uno spazio preposto, questo dovrà essere inserito tra le annotazioni.

Varie

Quali sono gli impianti di gestione rifiuti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/2005?

Sono soggetti alla disciplina AIA gli impianti che soddisfano le seguenti caratteristiche:

5.1 allegato 1 D.Lgs. 59/2005: impianti di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti pericolosi con capacità superiore alle 10 tonn/giorno per tutte le attività di smaltimento e per le seguenti attività di recupero di cui R1: utilizzo come combustibile,

R5: riciclo sostanze inorganiche;

R6: rigenerazione acidi e basi;

R8: recupero prodotti da catalizzatori;

R9: rigenerazione e altri impieghi oli.

5.2 allegato 1 D.Lgs. 59/2005: impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate ora;

5.3 allegato 1 D.Lgs. 59/2005: impianti di trattamento rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonn/giorno per le attività, per le attività dei punti: D8 trattamento biologico .. e D9 trattamento chimico fisico....

5.4 allegato 1 D.Lgs. 59/2005: discariche che ricevono più di 10 tonn al giorno con capacità totale di oltre 25.000 tonn, ad esclusione delle discariche per inerti.

- **E' possibile destinare alle procedure semplificate di cui all'art 216 del D.Lgs. 152/06 un rifiuto con caratteristiche analoghe a quelle previste da uno specifico punto del D.M. 5/2/98, ma diverso per provenienza?**

Secondo l'art. 1 comma 4 del D.M. 5/2/98, le procedure semplificate *“si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici descritti negli allegati”*.

Pertanto, un rifiuto che non rispetta la provenienza indicata in un particolare punto del D.M. 5/2/98 non può essere destinato a recupero effettivo presso impianti iscritti, per il punto medesimo, nel registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

- **Da quale momento un serbatoio interrato dimesso si configura come un rifiuto, e quindi il detentore del serbatoio assume gli obblighi e le responsabilità di un produttore di rifiuti?**

Si ha “dismissione”, quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo/commerciale perdendo in tal modo la sua funzione originaria. Essa è contraddistinta oltre che dallo svuotamento del serbatoio, dalla disconnessione fisica delle linee di erogazione/alimentazione; infatti, fino a quando tale situazione non si concretizza, il serbatoio è soggetto ai controlli ed alle prescrizioni previste per i serbatoi in esercizio.

Da tale fattispecie va, quindi, tenuta distinta la dismissione temporanea, che consiste nella messa fuori uso del serbatoio per un periodo limitato e presuppone la rimessa in esercizio del serbatoio con la precedente funzione.

In entrambi i casi sussiste l'obbligo di bonifica del serbatoio, al fine di eliminare il rischio di sversamento di prodotti nel suolo o dell'instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o dei vapori all'interno del serbatoio.

Un serbatoio interrato che viene dimesso in modo definitivo, avendo cessato la sua funzione, è a tutti gli effetti un “rifiuto” così come stabilisce l'art. 183 comma 1 del D.Lgs. 152/06, e come tale deve essere allontanato da chi ne ha la responsabilità, ossia il proprietario del serbatoio. Il serbatoio potrà essere mantenuto in loco, soltanto nel caso in cui tale rimozione rappresenti un pericolo per la stabilità di qualche manufatto soprastante.

Il momento in cui è decisa la sostituzione di un serbatoio è il momento stesso nel quale questo si configura come rifiuto, la cui responsabilità del corretto smaltimento ricade sul produttore (vedi oneri dei produttori). Dal momento che il mancato invio a corretto smaltimento dei rifiuti comporta sanzioni penali, tale responsabilità non può essere trasferita. Pertanto il produttore (e quindi colui che così dovrà apparire nel formulario) è il proprietario del serbatoio ed è colui che, anche in futuro, si troverà nell'onere di dimostrarne il corretto recupero o smaltimento. Il proprietario ha tutti gli obblighi di un produttore di rifiuti (accertarsi che la ditta a cui si conferisce sia autorizzata, conservare il formulario, compresa la quarta copia per 5 anni, se ricade nei soggetti previsti dagli artt. 189 e 190 fare il MUD e tenere un registro di carico e scarico)

Qualora il serbatoio sia completamente bonificato, soprattutto per motivi di sicurezza, prima della dismissione potrà essere smaltito come rifiuto non pericoloso.

Nei casi in cui la pulizia dei serbatoi venga fatta da ditta specializzata, per i residui dell'attività di pulizia (fondi di serbatoio emulsionate da soluzioni di pulizia) è ammissibile che tale ditta possa considerarsi produttore del rifiuto. Il produttore del refluo di lavaggio è la ditta che fornisce il servizio, in quanto altera il contenuto originario del serbatoio con le proprie lavorazioni e aggiunta di prodotti.

Il proprietario dovrà svolgere un'azione di controllo e, a sua tutela, controfirmare un contratto in cui questi aspetti siano ben evidenziati.

Successivamente all'allontanamento di un serbatoio, dovrà essere effettuato un campionamento del fondo scavo da personale tecnico specializzato, avvisando l'ARPAT della dismissione almeno 10 giorni prima delle operazioni, in modo che possa presenziare alle stesse e prelevare eventuali campioni di controllo di terreno sottostante.

Qualora le analisi del fondo scavo rivelino superamento delle CSC, verrà attivata la procedura di bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06

Le ditte che effettuano le operazioni di messa in sicurezza d'urgenza prevista dalle procedure semplificate, di cui all'all. IV della parte IV Titolo V del Dlgs. 152/06, devono essere iscritte alla categoria 9 dell'Albo Gestori Ambientali secondo l'orientamento espresso, nella seduta del 5.03.2007, dalla Sezione Regionale Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e trasmesso alla Provincia di Firenze con nota del 15 marzo 2007 (prot. 14519).

La trascrizione sul registro di carico e scarico è imposta al produttore a seguito di produzione per rifiuti pericolosi e nel caso di rifiuti non pericolosi se essi vengano da lavorazioni di cui all'art. 184 comma 3 lettere c,d,g del D.Lgs. 152/2006 . Per quanto riguarda le attività di trasporto la tenuta del registro non è obbligatoria solo per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi con iscrizione semplificate di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

Per ulteriori FAQ consultare anche i link segnalati